



DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.R. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il Decreto Interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/3/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, conferisce delega al Dirigente del Servizio 7-Tutela del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167;

VISTO il D.M. del 23/6/1956, convalidato con il D.P.R.S. N° 128 del 9/1/1965, pubblicato nella G.U.R.S. N° 9 del 27/2/1965, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Aci Castello (CT) in data 21/7/1956 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "fascia costiera Ognina – Capo Mulini – intero territorio comunale inclusi Acitrezza e le Isole dei Ciclopi" ricadente nel territorio comunale di Aci Castello (CT);

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTI gli articoli 181, comma 1-ter e comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004, come aggiunti dall'art. 1, comma 36, della Legge 308/2004;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. n. 47/1985;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2015, n. 32 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 2 del 11/01/2016;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n.21;

VISTI, il provvedimento prot. n. 7336/UO7 del 22/4/2015 e la relativa, allegata, perizia di applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha dichiarato che la ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha eseguito, nel comune di xx, opere abusive in assenza di autorizzazione paesaggistica consistenti nella realizzazione di: n. 2 strutture precarie.;

VISTO il provvedimento prot. n. 7336/UO7 del 22/4/2015 con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha dichiarato che la ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, comma 5 e dell'art. 181, comma 1-quater del D.Lgs. n. 42/2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 308/2004;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004 come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n° 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTO il provvedimento prot. n. 7336/UO7 del 22/4/2015 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha accertato la compatibilità paesaggistica sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006;

CONSIDERATO che, con il provvedimento prot. n. 7336/UO7 del 22/4/2015 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha dichiarato che le opere abusive di che trattasi rientrano tra le opere riportate all'art. 167, comma 4, ed all'art. 181, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 42/2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 36, della Legge n. 308/2004;

CONSIDERATO che, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con il provvedimento prot. n. 7336/UO7 del 22/4/2015 ha dichiarato che dette opere non arrecano pregiudizio al paesaggio tutelato, e con la relativa perizia di applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dichiarato che il danno paesaggistico risulta nullo, e che pertanto il danno causato al paesaggio è da intendersi pari ad Euro zero;

VISTA la perizia di applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni relativa al provvedimento prot. n. 7336/UO7 del 22/4/2015, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha determinato - ai sensi dell'art. 3, II comma, del D.I. 26.09.1997 come applicato con il suddetto Decreto Interassessoriale n. 6137/99 - in Euro 516,46 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive (di cui Euro 258,23 per ogni singola opera abusiva realizzata), assimilate alla tipologia 7 della tabella allegata al citato decreto n. 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004 come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione, in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) La ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx domiciliata a xx – C.F.: xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di Euro 516,46 da imputarsi sul Cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive assimilate alla tipologia 7 della tabella allegata al citato decreto n. 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “Unicredit S.p.A. di Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- versamento diretto utilizzando bonifico bancario IBAN IT42P0760116900000012202958, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana-Unicredit S.p.A. di Catania-Cassiere CT”

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: Capitolo 1987 – Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i..

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela - Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T.) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento, nel caso di pagamento presso Ufficio Postale;
- originale o copia autenticata della ricevuta attestante la corretta esecuzione del bonifico, nel caso di pagamento tramite bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art.2) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato, “per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”;

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione.

Art.4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 20 gennaio 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to